



IMPRESE DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI

Istruzioni per la presentazione della SCIA
(Segnalazione certificata di inizio attività)
al Registro delle imprese ed all'Albo delle imprese
artigiane

Le nuove disposizioni sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37

INDICE E SOMMARIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2. FINALITÀ DELLA NORMATIVA	2
3. AMBITO DI APPLICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	2
4. IMPRESE ABILITATE	5
5. UFFICI TECNICI INTERNI	5
6. REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	6
6.1. LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA LEGGE N. 25/1996	8
6.2. SOGGETTI GIÀ ABILITATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 46/1990 ED OPERANTI ALLA DATA DEL 27/03/2008	8
6.3. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI ALL'ESTERO	9
7. AGGIORNAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE RIGUARDO AL RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL D.M. N. 37/2008	9
8. REQUISITI DI ONORABILITÀ	9
9. LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO	9
9.1 IL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE CON L'IMPRESA	9
9.2. IL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ	10
9.3 SOSTITUZIONE E REVOCA DEL RESPONSABILE TECNICO	11
9.4 NOMINA (IN AGGIUNTA) DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO	11
10. PERDITA DEI REQUISITI	11
11. TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA	11
12. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA	12
13. PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	12
13.1 IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ	12
13.2 I COSTI	13
13.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE	13
14. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	16

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 Legge n. 25/1996
- Decreto Legislativo n. 112/1998
- Decreto Presidente della Repubblica n. 558/1990 Legge n. 46/1990
- Legge n. 241/1990
- Determinazione del Conservatore del Registro Imprese di Padova n. 129/2008
- Direttiva del Conservatore del Registro Imprese di Padova n. 117/2010
- Determinazione del Conservatore del Registro Imprese di Padova n. 257/2011

2. FINALITÀ DELLA NORMATIVA

L'attività impiantistica all'interno degli edifici è disciplinata fin dal 1990 (legge 5 marzo 1990, n. 46) al fine di garantire la sicurezza e la realizzazione a regola d'arte di installazioni potenzialmente in grado di mettere a repentaglio l'incolumità e la salute dei cittadini nonché l'integrità del loro patrimonio immobiliare.

Il legislatore con la regolamentazione del settore ha inteso riservare l'attività di installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria di impianti a imprese dotate dei necessari requisiti di professionalità.

Le suddette finalità sono alla base anche della più recente normativa (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) che, rispetto alla previgente normativa, ha un campo di applicazione più ampio, comprendendo tutti gli edifici e le loro pertinenze a prescindere dalla loro destinazione d'uso e prevede requisiti di professionalità più stringenti per le imprese esercenti tale attività.

Non rientra nel campo di applicazione della norma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D.M. n. 37/2008, la manutenzione ordinaria degli impianti (salvo per gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili).

L'art. 2 comma 1 lettera d) definisce manutenzione ordinaria l'insieme degli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

La nuova normativa si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, **indipendentemente dalla loro destinazione d'uso**, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Per punto di consegna delle forniture si intende il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.

Viene dunque ampliato il concetto di "punto di consegna" delle forniture per gli impianti posti al servizio degli edifici, prevedendo anche il caso in cui gli impianti suddetti siano alimentati da combustibile stoccato in appositi depositi.

Per attività impiantistica si intende l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione degli impianti di seguito indicati:

A. Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

Per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori dal punto di consegna del distributore fino alle prese a spina (comprese) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere nonché quelli posti all'esterno degli edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici.

B. Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere.

Per impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere si intendono le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.

C. Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

D. Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

E. Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione dei gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

Per impianti per la distribuzione e l'utilizzazione dei gas si intende l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

F. Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

G. Impianti di protezione antincendio

Per impianti di protezione antincendio si intendono gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. n. 37/2008 sono possibili abilitazioni limitate nell'ambito delle singole voci che compongono ciascuna delle lettere sopra elencate. Non sono quindi ammissibili abilitazioni "parziali" nell'ambito della lettera G) in quanto è composta di una singola voce.

Non è, altresì, possibile un'abilitazione parziale alla sola lettera C) limitatamente alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali e/o lettera E) limitatamente alle sole opere di evacuazione dei prodotti

della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali in quanto tali attività sono strumentalmente connesse ad un impianto dal quale non possono prescindere.

Nel parere del 25.5.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico si chiarisce infatti che non può essere attribuita un'abilitazione limitata alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense tenuto conto che l'art. 1 comma 2 lettera C) prevede che le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali siano ricomprese in quelle di installazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione.

La sottostante tabella evidenzia le differenze fra la passata e la nuova classificazione:

L. 46/1990	D.M. 37/2008
A. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore	A. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
B. impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche	B. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
C. impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie	C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
D. impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore	D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
E. impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore	E. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
G. impianti di protezione antincendio	G. impianti di protezione antincendio.

Al comma 3, sempre dell'art. 1 del D.M. n. 37/2008, viene precisato che gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

All'art. 2 comma 1 lettera b) si definisce la "potenza impegnata" come il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati.

4. IMPRESE ABILITATE

Sono abilitate all'esercizio dell'attività di impiantistica le imprese iscritte al Registro delle imprese ed all'Albo delle imprese artigiane se **l'imprenditore individuale o il legale rappresentante** ovvero **il responsabile tecnico** da essi preposto con atto formale è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del D.M. n. 37/2008.

Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Le imprese che intendono esercitare l'attività di impiantistica devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) indicando specificatamente per quale lettera e quale voce di quelle elencate all'art. 1 comma 2 del D.M. n. 37/2008 vogliono avviare l'attività e dichiarano il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4.

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendono aprire una sede o un'unità locale in Italia possono svolgere attività di impiantistica e hanno titolo all'iscrizione, qualora possiedano i requisiti richiesti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della medesima attività.

5. UFFICI TECNICI INTERNI

Gli uffici tecnici interni sono strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili devono possedere i requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 4 del Decreto 37/08.

Le imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti.

Come per le imprese installatrici le imprese operanti in altri settori con struttura tecnica interna hanno diritto al rilascio del certificato camerale da cui risulti il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

A tal fine le imprese non installatrici sono tenute ad iscriversi al **Repertorio economico amministrativo (REA)** il responsabile tecnico preposto alla struttura interna adibita all'esercizio dell'attività impiantistica esclusivamente al proprio interno.

Per l'iscrizione dovranno utilizzare il modello Intercalare P ed il modello SCIA 37. Il Responsabile tecnico dovrà rilasciare le dichiarazioni di conformità per gli impianti effettuati all'interno dell'impresa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio parere del 15.10.2009 reso alla Camera di Commercio di Udine ha affermato che le disposizioni in materia di uffici tecnici interni trovano applicazione anche nei confronti di soggetti diversi dalle imprese (amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico o privato).

6. REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Le imprese iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane sono abilitate all'esercizio dell'attività impiantistica se l'imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto è in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 37/2008.

I requisiti possono essere maturati in quattro modi alternativi:

1. **Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.**

Diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al D.P.C.M. 25.1.2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7.9.2011.

Il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), a partire dalle adunanze 12.7.2007, ha affermato che essendo i corsi di laurea "contenitori ampi nei quali possono essere istituiti corsi differenziati tra loro per percorso formativo e contenuti, anche a parità di denominazione" è necessario "procedere al puntuale esame del curriculum (esami sostenuti e relativi crediti) di ciascun laureato per il quale il quesito venga posto". Ogni parere viene reso sulla base dello specifico curriculum ed ha validità solo per la persona in questione.

Pertanto, data l'autonomia didattica riconosciuta alle Università, è necessario verificare - in particolar modo per le lauree triennali e per quelle per le quali non è fissata ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 l'equiparazione - il programma di studi seguito dal soggetto interessato ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

2. **Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie – lettera D) – è di un anno.**

L'esperienza lavorativa maturata **successivamente** – in termini temporali – al conseguimento del diploma, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico-professionale, in quanto ha lo scopo che l'interessato acquisisca prima le necessarie conoscenze teoriche per poi acquisire, in un secondo momento, attraverso l'esperienza professionale pratica "sul campo", le relative competenze che possano qualificarlo ai fini di un'eventuale nomina a responsabile tecnico in un'impresa impiantistica.

I periodi lavorativi indicati si intendono a tempo pieno (full-time), nel caso di dipendente a tempo parziale il periodo lavorativo dovrà essere computato in proporzione al tempo effettivamente lavorato.

3. **Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro**

anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie – lettera D) – è di due anni.

L'esperienza lavorativa maturata in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico-professionale. I periodi di inserimento previsti dalla normativa in abbinamento ad idoneo titolo di studio o di formazione professionale, hanno lo scopo di completare, mediante l'esperienza pratica e il contatto con lavoratori esperti, le conoscenze acquisite in via teorica durante il corso di studi o di formazione.

L'esperienza lavorativa, di cui ai punti 2) e 3) suddetti, alle dirette dipendenze di impresa del settore può essere stata maturata anche come apprendista.

I periodi di inserimento di cui ai punti 2) e 3) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

L'esperienza professionale maturata alle dirette dipendenze o in forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari in impresa non del settore ma che abbia un ufficio tecnico interno, purché la stessa abbia regolarmente denunciato al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane tale struttura interna può essere valutata positivamente.

I periodi lavorativi indicati si intendono a tempo pieno (full-time), in caso di dipendente a tempo parziale il periodo lavorativo dovrà essere computato in proporzione al tempo effettivamente lavorato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con parere 29.10.2009 ritiene opportuno fare un'eccezione al principio della consecutività dei periodi di esperienza professionale maturati in abbinamento con il titolo di studio (fattispecie di cui ai punti 2 e 3) tenuto conto della costante e sempre più consistente diffusione, anche nel settore impiantistico, dei contratti a tempo determinato. Quindi per motivi di equità sostanziale si ritiene che possano prendersi in considerazione tutti i periodi lavorativi utili ai fini della maturazione dei requisiti tecnico-professionali, al fine di non penalizzare i soggetti che non avessero, per vari motivi, lavorato consecutivamente per la stessa impresa.

4. **Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.**

Può essere valutata positivamente anche l'esperienza professionale come operaio specializzato in impresa del settore operante in edifici non destinati a civile abitazione e pertanto non abilitata, ovvero in impresa non del settore, ma che abbia un ufficio tecnico interno, purché la stessa abbia regolarmente denunciato al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane tale struttura interna.

I periodi lavorativi indicati si intendono a tempo pieno (full-time), in caso di dipendente a tempo parziale il periodo lavorativo dovrà essere computato in proporzione al tempo effettivamente lavorato.

Le prestazioni lavorative di cui al punto 4 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

La prestazione lavorativa triennale come titolare, socio e collaboratore familiare potrà essere computata, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, purché

essa sia stata a sua volta preceduta da esperienza come operaio specializzato presso un'impresa del settore ovvero presso un ufficio tecnico interno di impresa non del settore. L'esperienza come operaio specializzato dovrà essere adeguatamente comprovata.

La prestazione lavorativa come titolare, socio e collaboratore familiare è comprovata con l'iscrizione all'INAIL, per un triennio, per l'esercizio dell'attività per la quale si richiede il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Sono altresì in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci, i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie – lettera D) – è di 4 anni.

Non è valutabile positivamente l'esperienza professionale maturata in qualità di associato in partecipazione in impresa abilitata (parere Ministero Sviluppo Economico del 26.4.2011).

Non è possibile cumulare periodi di esperienza professionale maturati alle "dirette dipendenze di impresa del settore" con i periodi di esperienza maturati in forma di "collaborazione tecnica continuativa, svolta in qualità di titolare, socio e collaboratore familiare" .

6.1. LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA LEGGE N. 25/1996

Gli artt. 4 e 6 della Legge 25/1996 hanno dettato delle disposizioni particolari, rispettivamente, per coloro che erano già iscritti nel "soppresso" Registro delle ditte come imprese che esercitavano l'attività di impiantistica e per coloro che, anche se non più iscritti, avevano in passato esercitato tale attività.

L'art. 6 della medesima legge dispone poi che "I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della L. 5 marzo 1990, n. 46, dimostrino di aver svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali".

Sull'argomento si è espresso il Ministero delle attività produttive, con la Circolare n. 3562/C del 7 luglio 2003, soprattutto in merito alla interpretazione dell'inciso "ancorché non più iscritti come titolari ...", stabilendo che le imprese iscritte che dimostrano di aver svolto attività di impiantistica, per almeno un anno prima della data di entrata in vigore della L. n. 46/90 (12 marzo 1990) hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'attività effettivamente esercitata.

A dimostrazione dell'esercizio di detta attività viene richiesta della documentazione fiscale (fatture di prestazione di servizi).

6.2 SOGGETTI GIÀ ABILITATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 46/1990 ED OPERANTI ALLA DATA DEL 27/03/2008

In base alla Direttiva del Conservatore del Registro delle Imprese n. 129/08 i soggetti già abilitati ai sensi della Legge n. 46/1990 ed operanti quali responsabili tecnici alla data del 27.3.2008 – e quindi transitati nel nuovo regime normativo – sono da considerarsi abilitati ai sensi del D.M. n. 37/2008 senza che debba rivalutarsi il loro possesso dei requisiti in base alle norme dettate dall'art. 4 del citato decreto. Pertanto in capo a tali persone non andrà effettuato altro accertamento che quello relativo all'esercizio dell'attività al 27.3.2008, purché perfettamente corrispondenti a quelli già riconosciuti.

6.3 TITOLI DI STUDIO RILASCIATI ALL'ESTERO

Per quanto riguarda i titoli di studio rilasciati all'estero, si ricorda che gli stessi dovranno essere dichiarati equivalenti a quelli conseguiti in Italia.

La domanda per ottenere la suddetta dichiarazione di equivalenza va presentata al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità previste dalla Circolare n. 3610/C dell'8.6.2007

(<https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri>).

7. AGGIORNAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE RIGUARDO AL RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL D.M. N. 37/2008

Le posizioni iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali in vigore della Legge n. 46/1990 riportano il riferimento a tale norma abrogata. Poiché un adeguamento delle certificazioni relative al requisito è necessario alle imprese, soprattutto quando devono fornire la certificazione camerale ad altri enti per gare d'appalto, si ritiene di intervenire su richiesta dell'impresa, effettuata tramite una apposita comunicazione di variazione, inviata via e-mail all'indirizzo pratiche.ri@pd.camcom.it oppure all'indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it.

Alla comunicazione è necessario allegare un documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'ufficio provvederà ad aggiungere ai requisiti della Legge n. 46/1990 già inseriti anche quelli richiesti ai sensi del D.M. n. 37/2008, purché perfettamente corrispondenti a quelli già riconosciuti.

8. REQUISITI DI ONORABILITA'

Non devono essere stati emessi provvedimenti di cui alla Legge n. 575/1965 (normativa antimafia) nei confronti delle seguenti persone:

- Titolare impresa individuale
- Istitore
- Soci della snc
- Soci accomandatari di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni
- Amministratori di tutti i tipi di società

9. LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO

9.1 IL RAPPORTO DI IMMEDIASIMAZIONE CON L'IMPRESA

Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa.

Il responsabile tecnico, preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, deve essere preposto con atto formale, ovvero deve avere un "**rapporto di immedesimazione con l'impresa**". L'atto formale di nomina può essere contenuto nella dichiarazione contenuta nel modello SCIA 37 da allegare alla pratica di avvio attività o nomina responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico pertanto non può essere un consulente esterno in quanto deve avere con l'impresa un rapporto stabile e continuativo.

Il termine "immedesimazione", come ha precisato a suo tempo il Ministero dell'Industria, con la Circolare n. 3342/C del 22.6.1994, va interpretato in senso stretto e cioè "riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa", si veda anche parere prot 47852 del 26.05.2009, 59609 del 30.06.2009, 27066 del 25.03.2009.

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico" operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

Sono considerati "immedesimati" con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- titolare o institore lavorante dell'impresa
- socio lavorante di società di persone (accomandatario in caso di società in accomandita semplice)
- amministratore lavorante di società di capitale
- socio d'opera
- lavoratore dipendente (anche part-time)
- collaboratore familiare
- institore ai sensi dell'art. 2203 del Codice civile (come precisato dal MiSE con parere del 7.2.2017)
- prestatore di lavoro somministrato
- prestatore di lavoro ripartito

La qualifica di titolare/socio/amministratore lavorante è attestata da iscrizione all'INAIL e dalla gestione previdenziale INPS.

Forme contrattuali diverse da quelle indicate, possono essere valutate di volta in volta.

NON possono instaurarsi con il responsabile tecnico rapporti di collaborazione esterna (incarico professionale)

- **lavoro intermittente**
- **lavoro a progetto**

Per le imprese artigiane (per l'attività denunciata come prevalente) il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o socio lavorante di snc o socio accomandatario di sas o socio lavorante di srl.

9.2. IL REGIME DI INCOMPATIBILITA'

Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Non sussiste incompatibilità per il titolare, institore o il legale rappresentante qualora l'impresa individuale o la società sia da lui stesso abilitata.

(Il parere 32694 del 10.10.2008 sottolinea che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore)

La qualifica di responsabile tecnico non può infatti in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico nell'ambito di un'impresa che esercita l'attività di impiantistica.

Il responsabile tecnico esterno deve essere in esclusivo rapporto professionale con l'impresa e non può svolgere altre attività continuative (anche part-time) di lavoro autonomo o dipendente anche se di natura diversa rispetto a quella impiantistica.

La qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con cariche in altre società (membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del CDA), liquidatore di società e, ovviamente, titolare di impresa individuale.

L'amministratore con requisiti privo di legale rappresentanza è da considerarsi responsabile tecnico esterno è quindi soggetto alle incompatibilità di cui sopra.

Non si configura incompatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico e quella di amministratore di società inattiva.

9.3 SOSTITUZIONE E REVOCA DEL RESPONSABILE TECNICO

Sia la sostituzione che la revoca del responsabile tecnico deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa entro 30 giorni il verificarsi dell'evento, utilizzando la denuncia/domanda del registro imprese o dell'albo delle imprese artigiane, unitamente al modello SCIA 37.

In caso di nomina retroattiva il preposto deve dimostrare il possesso dei requisiti a quella data.

Avvertenza

In mancanza di responsabile tecnico l'impresa NON può esercitare l'attività.

9.4 NOMINA (IN AGGIUNTA) DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO

La nomina di ulteriore responsabile tecnico per le attività già svolte deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa entro 30 giorni il verificarsi dell'evento, utilizzando la denuncia/domanda del registro imprese o dell'albo delle imprese artigiane, unitamente al modello SCIA 37.

10. PERDITA DEI REQUISITI

Se l'impresa perde i requisiti previsti dal D.M. n. 37/2008 saranno avviate le procedure d'ufficio previste.

11. TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA

In caso di trasferimento di sede principale/operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di impiantistica hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività ed attendere un ulteriore riconoscimento dei requisiti da parte del Registro delle imprese o dell'Albo delle imprese artigiane di arrivo, ma deve soltanto presentare il modello di iscrizione e pagare i

relativi diritti di segreteria. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto.

12. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA

Se l'impresa ha chiesto la sospensione dell'attività di impiantistica e la riprende senza modificare il precedente responsabile tecnico (con il medesimo rapporto di immedesimazione) è sufficiente presenti gli usuali modelli del registro delle imprese (I2 ed S5) e dell'albo delle imprese artigiane senza allegare nuovamente la SCIA 37.

Se l'attività riprende con la nomina di un diverso responsabile tecnico o con lo stesso responsabile tecnico per un diverso rapporto di immedesimazione agli usuali modelli del registro delle imprese e dell'albo delle imprese artigiane dovrà essere allegato il modello SCIA 37 e l'attività non potrà essere ripresa finché la stessa non sia stata presentata.

Denuncia di sospensione o di cessazione dell'attività deve essere effettuata entro 30 giorni dall'evento anche qualora cessi l'unico responsabile tecnico per l'esercizio anche di una sola tipologia di attività impiantistiche, contestualmente alla denuncia di revoca del responsabile tecnico. L'attività non potrà essere ripresa fintanto che non sia stato nominato un nuovo responsabile tecnico e presentata la relativa SCIA 37.

13. PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Secondo quanto stabilito al comma 3, dell'art. 3, del D.M. n. 37/2008, le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'art. 1 del medesimo decreto devono presentare: la "segnalazione di inizio attività", ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 (come modificata dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010), indicando specificatamente per quali lettere, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarare altresì il possesso dei requisiti tecnico- professionali richiesti.

Pertanto si deve effettuare presentazione contestuale della "segnalazione di inizio attività" (già dichiarazione di inizio attività) e della "domanda di iscrizione" all'Albo delle imprese artigiane o, per le altre imprese, al Registro delle imprese; non è infatti possibile presentare la domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane prima dell'inizio dell'attività stessa.

Il decreto in esame prevede infatti che le imprese artigiane presentino la dichiarazione unitamente alla domanda d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, nella cui circoscrizione viene svolta l'attività impiantistica, per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana.

Le altre imprese devono presentare tale dichiarazione, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del Registro delle imprese in cui l'impresa ha la sede legale.

Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4 (art. 3, comma 5, D.M. n. 37/2008).

Pertanto dovranno presentare la segnalazione certificata di inizio attività con la nomina del responsabile tecnico e l'indicazione dell'effettiva costituzione di un ufficio tecnico interno.

13.1 IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Nella segnalazione di inizio attività dovrà essere:

- A. specificato per quale lettera e per quale voce, di quelle elencate nell'art. 1, comma 2, si intende esercitare l'attività;

B. dichiarato il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare (art. 3, comma 3, D.M. n. 37/2008).

La qualificazione professionale può essere riconosciuta limitatamente ad una specifica “voce” all’interno della “lettera” di appartenenza, alla condizione che la “voce” corrispondente risulti espressamente contemplata nella declaratoria della singola lettera.

Non sono quindi ammissibili abilitazioni “parziali” nell’ambito della lettera g) in quanto è composta di una singola voce.

Non è, altresì, possibile un’abilitazione parziale alla sola lettera c) limitatamente alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali e/o e) limitatamente alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali in quanto tali attività sono strumentalmente connesse ad un impianto dal quale non possono prescindere.

Nel parere del 25.5.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico si chiarisce infatti che non può essere attribuita un’abilitazione limitata alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense tenuto conto che l’art. 1 comma 2 lettera c) prevede che le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali siano ricomprese in quelle di installazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione.

13.2 I COSTI

Il D.M. 29 novembre 2004, che ha adeguato i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, ha introdotto una novità, entrata in vigore dal 3 dicembre 2004, che riguarda i diritti di segreteria dovuti dalle imprese che esercitano le attività di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio.

Per le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative all’esercizio di una o più di queste attività il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00, nel caso si tratti di società, a € 9,00, nel caso si tratti di imprese individuali.

13.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE

I modelli relativi all’attività di impiantista sono considerati intercalari del modello di domanda e/o denuncia del Registro Imprese o dell’Albo delle Imprese Artigiane e in quanto tali non scontano l’imposta di bollo.

Per la nomina, sostituzione e revoca del responsabile tecnico va sempre utilizzato il modello intercalare “P”, laddove si utilizzi la modulistica del Registro Imprese.

Il modello SCIA 37 va allegato ai modelli di denuncia/ domanda del Registro Imprese e dell’Albo Imprese Artigiane. Con la trasmissione in modalità telematica/informatica il modello, sottoscritto dagli interessati con firma autografa o digitale, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati previsti..

Tutta la modulistica predisposta per l’attività di impiantista, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet della Camera di Commercio di Padova:

SCIA 37: modello di denuncia di inizio attività

Imprese NON Artigiane

INIZIO ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
Modulo BASE	I1 / I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica Impiantisti			
SCIA 37	SI	SI	SI
Diritti e altre tasse			
Maggiorazione Diritti	€ 9,00	€15.00	€15.00
Imposta di bollo	SI	NO	NO

SOSTITUZIONE / AGGIUNTA DEL RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
Modulo BASE	I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica Impiantisti			
SCIA 37	SI	SI	SI
Diritti e altre tasse			
Maggiorazione Diritti*	€ 9,00	€15.00	€15.00
Imposta di bollo	NO	NO	NO

**Da versare indipendentemente dal numero di preposti nominati*

Imprese Artigiane

INIZIO ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASF., MANUTENZIONE DI IMPIANTI			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
Modulo BASE	I1 / I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Moduli Artigiani			
Tipo	Iscriz./modifica	Iscriz./modifica	Iscriz./modifica
Modulistica Impiantisti			
SCIA 37	SI	SI	SI
Diritti e altre tasse			
Maggiorazione Diritti	€ 9,00	€15.00	€15.00
Imposta di bollo	SI	NO	NO

SOSTITUZIONE/AGGIUNTA DEL RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
Modulo BASE	I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Moduli Artigiani			
Tipo	Modifica	Modifica	Modifica
Modulistica Impiantisti			
SCIA 37	SI	SI	SI
Diritti e altre tasse			
Maggiorazione Diritti*	€ 9,00	€15.00	€15.00
Imposta di bollo	NO	NO	NO

**Da versare indipendentemente dal numero di preposti nominati*

14. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione

Ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 37/2008, al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente "una dichiarazione di conformità" degli impianti realizzati di cui fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati ed il progetto dell'impianto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e dal responsabile tecnico se persona diversa da costui.

Tale dichiarazione dovrà essere redatta in base all'apposito modello di cui all'Allegato I del D.M. n. 37/2008.

Deposito della dichiarazione di conformità

Secondo quanto stabilito dall'art. 11, del D.M. n. 37/2008, per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere A), B), C), D), E), G) ed F), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori:

- la dichiarazione di conformità
- il progetto di rifacimento dell'impianto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Dunque, non viene più espressamente previsto alcun deposito delle dichiarazioni di conformità presso la Camera di Commercio.

E' lo sportello unico del Comune che provvede all'inoltro alla Camera di Commercio di copia della dichiarazione di conformità.